

Deduzione marchi e avviamenti a un cinquantesimo

I calcoli

Resta un diciottesimo solo pagando un extra

Il comma 622 della legge di Bilancio 2022 certifica l'inasprimento delle condizioni per rivalutazioni e riallineamenti, che a fronte di una sostitutiva al 3% avevano trovato ampio spazio con la legge di Bilancio 2021. Essa le aveva esplicitamente previste per marchi e avviamenti. In altre parole, pagando (solo) il 3%, si poteva rivalutare e riallineare questi *intangibles* con una deduzione ai fini Ires e Irap in 18 anni. Accanto quindi alla rivalutazione di beni materiali, si è assistito a un massiccio ricorso a rivalutazioni e riallineamenti di poste immateriali tanto da soggetti Oic (per rivalutazioni e riallineamenti) quanto da las-

adopter (per i soli riallineamenti). Con un miglioramento patrimoniale delle imprese, assieme alla convenienza fiscale della misura.

Proprio per questa convenienza eccessiva per le casse dello Stato, ora c'è la stretta: la deduzione passa da un diciottesimo a un cinquantesimo. Quindi l'onere per lo Stato è spalmato su molti più anni, ma il ragionamento vale, specularmente, per la convenienza delle imprese. A corollario di ciò, è stabilito che nel caso di cessione a titolo oneroso del bene immateriale (o fattispecie traslative simili) l'inasprimento riguarda anche la deduzione della minusvalenza che ne dovesse derivare. Anche per la deduzione dell'intangibile da parte del soggetto che lo avesse rilevato (avente causa).

Si può continuare a dedurre le quote in diciottesimi, ma di fatto

si deve passare a un meccanismo di aliquote di rivalutazione/riallineamento che tipico del riconoscimento fiscale dei maggiori valori nei conferimenti aziendali neutrali ex articolo 176, comma 2-ter del Tuir. In questo caso, quindi, al netto del 3% che è stato già corrisposto, occorrerà versare:

- il 9% fino a 5 milioni di euro
- l'11% da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro
- il 13% oltre a 10 milioni di euro.

Tale versamento aggiuntivo andrà effettuato in un massimo di due rate di pari importo:

- 1 la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- 2 la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui

redditi relative al periodo d'imposta successivo.

Quindi si va tendenzialmente a giugno 2022 e giugno 2023.

Il comma 623 afferma che, in deroga allo Statuto del contribuente, tutto ciò ha effetto dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Quindi chi ha rivalutato o riallineato gli *intangibles* nei bilanci 2020, già dal 2021 è colpito dalla deduzione in cinquantesimi (a meno che decida di versare i maggiori importi, nel qual caso dedurrà in diciottesimi).

Viene poi data anche la possibilità di un totale dietrofront dal punto di vista fiscale. Infatti il comma 624 stabilisce che i soggetti che hanno versato la sostitutiva del 3% hanno la possibilità di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fi-

scale dell'articolo 110 del DL 104/2020, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. E ciò costituirà titolo per il rimborso o per l'utilizzo in compensazione dell'importo delle imposte sostitutive versate, sempre con modalità demandate al citato provvedimento.

La norma però non si occupa di quelli che possono essere gli effetti contabili, tutt'altro che scontati. Infatti nel caso di una revoca solo fiscale, posto che emerge un disallineamento fra i maggiori valori contabili e i minori valori fiscali, ciò imporrebbe di stanziare le imposte differite passive. In tali casi forse converrebbe revocare l'operazione anche contabilmente, riducendo il valore dell'asset e del patrimonio netto che accoglieva la rivalutazione. ●